



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 226 del 18/05/2022

OGGETTO: VALIDAZIONE PEF TARI 2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 03/03/2020 con il quale la Dott.ssa Stefania Mulargia è stata nominata Responsabile del Servizio Area Tecnica e Ambientale del Comune di Sedini;

PREMESSO che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo **metodo** tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Il nuovo metodo tariffario, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramento di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel **rispetto** degli equilibri della finanza pubblica locale.

CONSIDERATO che:

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

- Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
- Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
- Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'art. 1, comma 683 della Legge 147/ 2013 stabilisce che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- - l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- - l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"

VISTA la delibera ARERA 363/2021 la quale stabilisce che il PEF dev'essere oggetto di validazione da parte dell'ETC;

VISTA la delibera ARERA 57/2020, la quale chiarisce che, qualora l'ETC risulti identificabile con il Gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale;

VISTO l'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019 che definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario:

a) Il gestore, rappresentato nel caso dal Comune di Sedini, predispone il piano economico finanziario, corredandolo delle informazioni e degli atti necessari alla validazione e, in particolare, da:

- Una dichiarazione sottoscritta dalle legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- Una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

a) La successiva procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (ATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

b) L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) il piano economico finanziario e tutta la documentazione a corredo;

c) L'Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Vista la delibera di Areran.363/2021 dove viene disciplinato l'MTR-2 per il secondo periodo regolatorio del quadriennio 2022-2025;

VISTO che il Comune di Sedini, al fine di garantire il requisito di terzietà, ha disposto che l'elaborazione e la validazione del PEF siano effettuati da distinti Uffici Comunali, ossia l'Ufficio Tributi- elabora ed integra il PEF grezzo e L'Ufficio Tecnico procede alla Validazione;

Tutto ciò premesso,

ESAMINATO il PEF 2022 e l'unita documentazione consistente in una dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità dei dati e una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati e la documentazione contabile e verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 1° comma e 147 bis 1° comma del TUEL;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

Di validare il piano economico finanziario TARI 2022 predisposto dal Comune di Sedinì;

Di trasmettere il PEF validato e la relativa documentazione al Consiglio Comunale per le pertinenti determinazioni e successiva comunicazione ad ARERA.

Sedinì, lì 18/05/2022

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **18/05/2022** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia